

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Copia notificata deve avere tutte le pagine, altrimenti non decorre il termine breve.

La copia della sentenza consegnata al destinatario della notificazione sia in tutto conforme all'originale serve ad assicurare al medesimo la conoscenza legale ed integrale della pronuncia e così il dispiegamento della relativa attività difensiva in sede d'impugnazione, sì che il relativo termine breve per l'impugnazione non decorre qualora la copia notificata sia priva di alcune pagine o sia anche in parte illeggibile.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 12..5.2014, n. 10244

...omissis...

1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2714 c.c. e dell'art. 743 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Osserva l'istante che la copia conforme della sentenza di primo grado, rilasciata alla procuratrice della ricorrente in data 4 febbraio 2003, non recava

alcuna menzione del pregresso rilascio di copie.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quanto il giudice d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la tardività dell'impugnazione.

Con il terzo mezzo di gravame si lamenta la falsa applicazione dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, assumendosi che l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza avrebbe dovuto essere annotata anche sull'originale.

Con l'ultimo motivo ci si duole della condanna alle spese inflitta dalla Corte distrettuale, che non avrebbe tenuto conto che la tardiva proposizione dell'appello era stata determinata dalla violazione dei criteri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. ad opera della parte vittoriosa.

2.- Il primo ed il terzo mezzo di impugnazione, per la loro connessione, possono essere valutati congiuntamente in quanto lamentano che la copia conforme della sentenza successivamente rilasciata alla procuratrice dello Z. non reca annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche né la certificazione del passaggio in giudicato.

Premesso che le violazioni di legge invocate da parte ricorrente non sussistono, atteso che l'art. 743 c.p.c. non impone che occorra annotare sull'originale dell'atto l'avvenuto rilascio di copie, né l'art. 124 disp. att. c.p.c. stabilisce che il passaggio in giudicato debba essere annotato sull'originale della sentenza, appare risolutivo osservare che le pretese irregolarità nel rilascio delle copie da parte del cancelliere in ogni caso non determinano la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il *numerus clausus* delle ipotesi di nullità della notificazione ed il conseguente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale finanche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 16317 del 2004 e Cass. n. 6272 del 1984).

Infatti la necessità che la copia della sentenza consegnata al destinatario della notificazione sia in tutto conforme all'originale serve ad assicurare al medesimo la conoscenza legale ed integrale della pronuncia e così il dispiegamento della relativa attività difensiva in sede d'impugnazione, sì che il relativo termine breve per l'impugnazione non decorre qualora la copia notificata sia priva di alcune pagine o sia anche in parte illeggibile (Cass. n. 11528 del 2003; n. 300 del 1999; n. 391 del 1989; n. 5699 del 1978).

Nel caso di specie il ricorrente non specifica quale contenuto della copia notificata della sentenza di primo grado sarebbe difforme rispetto all'originale, lamentando piuttosto che su di essa non siano state effettuate talune annotazioni dal cancelliere, per cui alcun interesse difensivo della parte risulta essere stato concretamente leso in relazione all'esercizio dell'attività necessaria per l'impugnazione (cfr. Cass. n. 12996 del 2004).

3.- Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quanto il giudice d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la tardività dell'impugnazione.

Anche a non voler considerare che, dalla stessa sentenza impugnata, si ricava che l'Azienda aveva eccepito la tardività dell'impugnazione avversa con la memoria di costituzione in appello, la Corte bolognese ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale l'indagine sulla tempestività del gravame deve essere effettuata anche d'ufficio, risolvendosi

nell'accertamento di un presupposto processuale per la perseguibilità del giudizio e determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n. 1188 del 2007; n. 12794 del 2000; n. 2203 del 1996, n. 1084 del 1996, n. 2722 del 1995, n. 11115 del 1985, n.4305 del 1982).

4.- Circa la censura concernente la condanna alle spese, la Corte distrettuale non ha fatto altro che applicare il criterio legale della soccombenza, determinata non certo dalla violazione di obblighi di lealtà e probità processuale della parte vittoriosa, quanto piuttosto dal mancato controllo della notificazione effettuata ritualmente laddove lo Z. aveva eletto domicilio.

5.- Alla stregua delle esposte argomentazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori.